


LOTTO 14
STRALCIO DI P.R.G.
Comune di Ripatransone (AP)
Fg. 35 P.IIe 291-149-150-
225-293-96




Estratto di P.R.G. dal S.I.T. del Comune di Ripatransone_Territorio rurale in zona E artt. 44-45-46 delle N.T.A.

TRIBUNALE DI TERAMO

FALLIMENTO n° 08/2018

COMUNE di RIPATRANSONE (AP)


Orientamento



Il Coadiutore Tecnico
(Ing. Claudio Reginelli)

ORDINE DEGLI INGEGNERI - TERAMO
1360 REGINELLI dott. CLAUDIO
INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE

LOTTO 14
STRALCIO DI P.R.G.
Comune di Ripatransone (AP)



<ul style="list-style-type: none"> ● Perimetrazione Centro Storico ■ PERIMETRO ZONA CIMITERIALE ■ AREA DI RISPETTO CIMITERIALE ■ B - ZONA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO ■ BA - ZONA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO art. 15 L.R. n° 34/92 ■ C - ZONA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE ■ PL - PIANI DI LOTTIZZAZIONE DI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI ■ ZR - ZONA RESIDENZIALE ■ D - ZONE PRODUTTIVE DI COMPLETAMENTO ■ DA - ZONE PRODUTTIVE DI COMPLETAMENTO art. 15 L.R. n° 34/92 ■ PIP - PIANI INSEDIAMENTO PRODUTTIVO ■ TR - ZONA TURISTICO RURALE ■ VT - VILLAGGIO TURISTICO ■ RT - TURISTICO RICETTIVO ■ TA - TURISTICO ALBERGHIERO ■ AT - ATTREZZATURE TURISTICHE ■ VT - VILLAGGIO TURISTICO ■ CV - CASA VACANZE ■ AG - AGRICAMPEGGI ■ TV - TURISMO VENATORIO ■ CM - CAMPO MOTOCROSS ■ CI - CENTRO IPPICO ■ AREE ESENTI ART.60 NTA del PPAR ■ ZV - ZONA VIVAISTICA ■ R - RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA ■ RA - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ■ AI - AREA PER L'ISTRUZIONE (PRIVATA) ■ IMS - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SPECIALE ■ IDC - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE 	<p>STANDARDS URBANISTICI</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ AP - ATTREZZATURE PUBBLICHE ■ AIS - ATTREZZATURE PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE ■ AIC - ATTREZZATURE D'INTERESSE COMUNE ■ AI - AREE PER L'ISTRUZIONE ■ ACVP - ATTREZZATURE CULTURALI VERDE E PARCHEGGI ■ PPN - PARCO PUBBLICO NATURALE ■ AS - ATTREZZATURE SANITARIE E OSPEDALIERE ■ SVA - SERVIZI E VERDE ATTREZZATO ■ VPA - VERDE PUBBLICO ATTREZZATO ■ V - VERDE PUBBLICO ATTREZZATO <p>VINCOLI SPECIALI</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vincolo d.lgs 42/2004 -ex 1497/39 da D.M.23 ottobre 1969 ■ Vincolo d.lgs 42/2004 -art.12 ■ Vincolo d.lgs 42/2004 -ex 364/1909 ■ Vincolo d.lgs 42/2004 -ex 1089/39 <p>AMBITI DI TUTELA DEFINITIVA</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tutela integrale ■ Tutela Speciale <p>EDIFICI CENSITI ZONE AGRICOLE L.R.13/90</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ EDIFICI D'INTERESSE TESTIMONIALE ■ EDIFICI D'INTERESSE STORICO <p>INFRASTRUTTURE DI PROGETTO</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Barriera Vegetale ■ Percorso Ciclabile ■ Percorso Pedonale ■ Zona di Consolidamento dell'abitato ■ AREE PER PARCHEGGI ■ VIABILITA' DI PROGETTO
--	---

TRIBUNALE DI TERAMO

FALLIMENTO n° 08/2018

COMUNE di RIPATRANSONE (AP)

Orientamento

Nord

Il Coadiutore Tecnico
(Ing. Claudio Reginelli)

ORDINE DEGLI INGEGNERI - TERAMO

1360 REGINELLI dott. CLAUDIO

INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE

NORME TECNICHE ATTUATIVE
VARIANTE GENERALE PIANO REGOLATORE COMUNALE

1. Gli impianti d'illuminazione pubblica dovranno essere realizzati ai sensi delle normative nazionali e regionali di settore, in modo da prevenire l'inquinamento luminoso (ogni forma di irradiazione di luce artificiale rivolta direttamente o indirettamente verso la volta celeste.), garantire la sicurezza delle persone e del traffico e la sostenibilità gestionale, migliorare la fruibilità degli spazi pubblici.
2. I nuovi impianti d'illuminazione, così come l'adeguamento funzionale degli esistenti, devono assicurare i migliori standard di efficienza, rendimento, affidabilità ed economia di esercizio, anche attraverso l'impiego di sorgenti di luce realizzate da diodi luminosi (LED) e/o alimentazione a pannelli fotovoltaici.
3. Gli interventi nella fase progettuale dovranno considerare gli obiettivi da perseguire in reazione all'area oggetto dell'intervento e alle sue funzioni, valutare l'impatto ambientale nelle sue vesti diurna e notturna, contenere i volumi di luce entro geometrie strettamente indispensabili in relazione agli obiettivi da perseguire.
4. In situazioni viarie da porre in sicurezza ma distanti da rete elettriche devono essere inseriti lampioni e segnalazioni stradali fotovoltaici
5. Nello strutturare gli interventi si dovrà prevedere la regolazione dei circuiti di alimentazione degli impianti con regolatori di flusso e un piano di manutenzione programma di tutti i componenti

Art. 43 | RETI TECNOLOGICHE SOTTERRANEE

1. La messa in opera degli impianti tecnologici deve evitare la modifica del sistema di deflusso delle acque superficiali. In caso di cover procedere altrimenti va definito il nuovo sistema che non deve in alcun modo comportare ristagni o raccolte casuali d'acqua.
2. La profondità rispetto al piano di campagna nelle zone E non deve ostacolare la normale pratica agricola.

CAPO 8
SISTEMA PAESAGGISTICO

Art. 44 | RAPPORTO INSEDIAMENTI URBANIZZATI – TERRITORIO RURALE

1. Il sistema paesaggistico è costituito dal rapporto tra gli insediamenti urbanizzati (centro storico – frazioni urbane - espansione urbanizzata diffusa) e aree agricole. Un rapporto complesso caratterizzato spesso da disarmonie. Obiettivo di ogni eventuale trasformazione del sistema deve essere finalizzato alla valorizzazione delle vocazioni del territorio, alla tutela dei paesaggi storicizzati, alla riqualificazione dei paesaggi danneggiati da trasformazioni incoerenti, disarmoniche e a rischio idrogeologico.
2. L'utilizzo di terreni e fabbricati non deve quindi mai costituire pericolo per le aree limitrofe. Nei terreni utilizzati per coltivazione è d'obbligo osservare sempre le norme di buona pratica agricola.
3. Gli interventi dovranno essere eseguiti con tipologie, materiali, piantumazioni in armonia con gli insediamenti tradizionali del paesaggio rurale.

Art. 45 | TERRITORIO RURALE IN ZONA E

1. Il territorio rurale ricade in Zona E, in linea generale si articola in
 - Zone naturali
 - Zone sottoposte ad attività agricola
 - Attività turistiche di tipo rurale
 - Attività complementari all'attività agricola
 - Insediamenti rurali
2. Disposizioni generali:

Le acque piovane che cadono sui terreni devono essere regimate a cura dei proprietari dei fondi, o comunque di coloro che hanno diritti sugli stessi a qualunque titolo (con riferimento al codice civile), in modo tale che possano giungere ai collettori esterni con la minore velocità e in un tempo che sia il più lungo possibile compatibilmente con l'esigenza di garantire l'efficace sgrondo della acque, evitando problemi di erosione, dilavamento, instabilità, e non contribuire a fenomeni di dissesto nel caso di eventi atmosferici.

Nelle ricomposizioni fondiarie e sistemazioni agrarie, nonché nuove costruzioni compresi gli impianti fotovoltaici a terra è fatto obbligo di ricostituire una rete di affossature che garantisca almeno la preesistente capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento.

L'insediamento di attività industriali agricole (allevamenti zootecnici di tipo industriale; industrie forestali; lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli) è comunque subordinato a una delibera del Consiglio Comunale che attesti l'idoneità della destinazione d'uso, valutandone esplicitamente la sostenibilità e compatibilità ambientale e le eventuali opere di mitigazione richieste.

3. Disposizioni specifiche

NORME TECNICHE ATTUATIVE VARIANTE GENERALE PIANO REGOLATORE COMUNALE

Le recinzioni dei fondi agricoli dovranno essere realizzate con siepi, reti con siepi, utilizzando specie autoctone, fatto salvo le recinzioni temporanee a servizio delle attività agro-silvopastorali o a servizio di colture specializzate che richiedono la protezione da specie faunistiche particolari.

E' vietato l'allestimento di impianti, di percorsi, di tracciati per attività sportiva da esercitarsi con mezzi motorizzati.

Negli insediamenti sparsi è vietato rendere impermeabile oltre il 50% dell'area pertinenziale dell'edificio.

Sono vietate le insegne luminose esterne se non nel pieno rispetto della normativa regionale sull'inquinamento luminoso

Art. 46 | TERRENI SOTTOPOSTI AD ATTIVITÀ AGRICOLA

1. Nei fondi agricoli prospicienti le scarpate stradali le arature dovranno essere interrotte ad una distanza di almeno 2 metri dal piede della scarpata e, in caso di terreno acclive, orientando l'aratura sempre verso monte, al fine di non compromettere nel tempo la stabilità delle scarpate stesse e conseguentemente del corpo stradale.
2. In presenza di fossi e corsi d'acqua è fatto d'obbligo mantenere una fascia di rispetto > di 2 m nel quale è vietato arare. Nei successivi 10 m l'aratura non potrà superare la profondità di 50 cm
3. Nei terreni in pendenza utilizzati come seminativi in successione colturale o in rotazione, a seconda della loro estensione e della loro posizione all'interno del sottobacino dovranno essere realizzate, tutte o in parte, e/o mantenute efficienti, le seguenti opere di regimazione per proteggere il suolo dall'erosione mediante misure idonee:
 - a) solchi acquai temporanei (scoline) e/ o permanenti (fosse livellari), ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza.
 - i solchi acquai (scoline e fosse livellari) devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e dimensionate per lunghezza, sezione e pendenza in modo tale da garantire il deflusso regolare delle acque intercettate fino al collettore di destinazione e devono essere posti ad una distanza d'interasse adeguata secondo la tipologia di terreno; nella loro realizzazione si dovrà tenere conto degli elementi caratterizzanti l'eventuale fenomeno erosivo, quali profondità e dimensioni dei solchi, affioramento degli strati meno fertili del suolo, eventuali fenomeni franosi.
 - I solchi acquai temporanei potranno essere eliminati con la lavorazione del terreno per essere poi tracciati nuovamente a lavorazione ultimata.
 - b) Fasce inerbite. In caso di elevata acclività, ove vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, è necessario prevedere fasce inerbite finalizzate al contenimento dell'erosione e ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza in funzione della sicurezza dell'operatività delle macchine, di larghezza non inferiore a metri 5 e ad una distanza interasse, tra loro, non superiore a metri 60.
 - c) Strade fosso per il passaggio delle macchine agricole con profilo in contropendenza rispetto al pendio e andamento trasversale alle linee di massima pendenza,
 - d) Collettori naturali o artificiali, adeguatamente dimensionati, disposti lungo le linee di massima pendenza, nei quali scaricano le fosse livellari e le strade fosso. Tali collettori conducono le acque di monte entro i fossi principali o i corsi d'acqua.
 - e) Drenaggi sotterranei e rippature profonde.
4. Le prescrizioni sopra descritte valgono anche per frutteti e vigneti, impianti arborei, nel caso i filari sia posti lungo le linee di massima pendenza e non via sia coperture erbose dell'interfilare per almeno 8 mesi l'anno.

Art. 47 | FOSSI E CORSI D'ACQUA

1. Nei tratti dei corsi d'acqua che rivestono particolari rilevanza specifica sotto il profilo ambientale sono vietati gli interventi che possono compromettere i caratteri di naturalità, anche se acquisiti. E' pertanto vietato il taglio delle essenze arboree ad alto fusto presenti lungo i corsi. salvo accertata instabilità delle piante e in tal caso le alberature andranno reimpiantate. E' vietata la tombinatura in assenza di un progetto di riordino idrogeologico che dimostri l'impossibilità di eseguire interventi conservativi. Il risonamento è ammesso a condizione che non danneggi le alberature presenti. Nel caso tale operazione si dimostri indispensabile, sotto l'aspetto idraulico, è fatto obbligo delle predisposizione di un apposito progetto di ricomposizione ambientale che preveda il reimpianto della vegetazione rimossa.
2. I proprietari (o conduttori del fondo) e i frontisti sono tenuti a mantenere in piena efficienza i fossi di guardia, di scolo, le cunette stradali in corrispondenza degli accessi ai fondi e tutte le altre opere di sistemazione. Tali obblighi sussistono anche per i terreni a coltura agraria nei quali siano state sospese, temporaneamente o permanentemente, le lavorazioni del suolo.
3. Negli interventi di manutenzione dei fossi stradali è necessario operare in modo da non incidere in nessun caso il piede della scarpata sovrastante, eventualmente riducendo, ove indispensabile, la superficie della sezione del fosso medesimo.